

Convenzione per la costituzione dell'ufficio comune per la difesa legale denominato "Ufficio Avvocatura Unico" ai sensi dell'art. 2 c. 12 della legge 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000

Tra la **Provincia di Modena**

con sede legale in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, codice fiscale: 01375710363, rappresentata dal Presidente *pro-tempore* Gian Domenico Tomei, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 64 del 18 luglio 2017,

e

il **Comune di Marano sul Panaro** (MO) con sede legale in Marano sul Panaro, codice fiscale: 00675950364 rappresentato dal Sindaco Pro tempore in esecuzione della deliberazione consiliare n° ____ del _____.

Premesso che:

- la legge n.244 del 24.12.2007 (finanziaria per il 2008) all'art.2 co.12, ha previsto espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000;

Preso atto che:

- la legge 7 aprile 2014 n.56 c.d. "Del Rio" ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello che prestano attività di supporto tecnico amministrativo agli enti locali;
- La legge regionale Emilia Romagna n.13/2015 riconosce all'articolo 6 il ruolo delle Province per il governo delle area vaste e al successivo articolo l'art. 7 della medesima legge, incentiva il ricorso dei Comuni all'esercizio in forma associata dei procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;
- la Provincia di Modena dispone di personale in pianta organica in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi dell'art.23 della legge professionale forense L. n. 247 del 31/12/2012 e perciò intende farsi promotrice dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Ufficio Avvocatura.

Considerato che giungono a scadenza le convenzioni sottoscritte in precedenza e si conferma la volontà di proseguire nel progetto Avvocatura Unica a favore dei Comuni sprovvisti di legali interni;

Rilevato che è interesse del Comune aderente procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione come previsto all'articolo 30 del Dlgs. 267/2000 per condurre in forma associata e coordinata un ufficio unico di avvocatura comune a Provincia e Comuni;

Visto l'art. 43 della Legge n. 449 /1997 comma 3;

tutto ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'attività in convenzione

1. La Provincia di Modena e il Comune di Marano sul Panaro (MO) sottoscrivono la presente convenzione al fine di costituire l'ufficio comune per la difesa legale denominato **"Ufficio Avvocatura Unico"** presso la sede della Provincia di Modena, in viale Martiri della libertà n. 34 – 41121 Modena.

2. L'attività in convenzione riguarda quanto segue:

- consulenza in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali che trovano applicazione nell'adozione dei provvedimenti amministrativi, al fine di garantire una corretta applicazione degli stessi ed evitare o limitare l'insorgere di vertenze;
- gestione della difesa stragiudiziale delle eventuali controversie, in particolar modo per nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione assistita;
- difesa e rappresentanza degli enti convenzionati nelle controversie civili e amministrative;
- predisposizione di atti di costituzione in sede penale nell'interesse del Comune quale parte civile ed offesa e di atti di denuncia/querela nell'interesse del Comune.

Art. 2 - Modalità di affidamento dell'incarico di patrocinio legale

1. L'Ufficio Avvocatura Unico assicurerà al Comune che intenda conferire l'incarico, la difesa e la rappresentanza in giudizio, tanto in qualità di convenuto-resistente, che di attore-ricorrente, nelle controversie giurisdizionali avanti ogni Autorità giudiziaria Amministrativa, Civile o Penale, anche speciale come sopra esposto.

2. Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni sarà conferito per ogni singola controversia, mediante provvedimento espresso dell'Ente mandante, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di riferimento dell'Ente convenzionato.

3. Resta facoltà del Comune decidere motivatamente di affidare l'incarico di patrocinio legale a professionista esterno del libero foro nel rispetto della normativa vigente.

4. L'Ufficio Avvocatura Unico potrà nei casi di particolare specialità, onerosità della controversia, insostenibilità della stessa a fronte di eccezionali carichi di lavoro, comunicare l'impossibilità di assunzione dell'incarico.

5. L'Ufficio Avvocatura è tenuto a comunicare preventivamente la sussistenza in un contenzioso di eventuali conflitti di interesse fra Enti aderenti in modo da valutare l'opportunità di un ricorso a legali del libero foro.

Art. 3 - Organizzazione del personale e delle risorse

1. La Provincia di Modena dispone di una unità organizzativa specialistica “Consulenza legale e avvocatura unica” composta da avvocati iscritti nell’albo speciale e da personale amministrativo.
2. Fino ad ulteriori assegnazioni concordate tra Provincia e Comune aderente, il personale preposto all’Ufficio Avvocatura Unico è quello dell’U.O. Consulenza legale e Avvocatura della Provincia di Modena.
3. I Comuni aderenti partecipano mediante il pagamento di una quota annuale ai costi relativi al personale assegnato, risorse materiali e strumentali utilizzati per lo svolgimento dell’attività oggetto di convenzione, determinato secondo le modalità dei punti successivi 4, 5 e 6.

Art. 4 – Norme finanziarie

1. Il Comune, rientrando nella fascia di n. abitanti, sostiene un costo fisso annuo di adesione alla convenzione pari ad euro 1500 annuali quale importo di compartecipazione alle spese per il personale addetto e per l’uso dei beni materiali ed immateriali in dotazione all’Ufficio Avvocatura Unica.
2. E' prevista l'esenzione di qualsiasi quota partecipativa per i Comuni che trasferiscono personale dipendente, anche part-time, presso l'ufficio Avvocatura.
3. In tale ipotesi, con atti separati le Amministrazioni definiscono le modalità di utilizzo del personale in distacco o comando.

Art. 5 – Condizioni economiche

1. Agli avvocati specificatamente incaricati sarà prevista la corresponsione da parte del Comune degli emolumenti professionali secondo quanto stabilito nel Regolamento Avvocatura della Provincia adottato con atto del Presidente n. 92 del 14/4/2015, ai sensi degli art. 27 CCNL 14.9.2000 (comparto) e art. 37 CCNL 23.12.99 (dirigenza), solo nel caso di controversia che si definisce favorevolmente per l'ente con provvedimento di compensazione delle spese di lite.

Si precisa in merito che:

- a) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) sfavorevole, l’ente convenzionato non sarà tenuto a corrispondere alcun emolumento agli addetti dell’Ufficio Avvocatura; resta inteso che l’ente convenzionato sarà tenuto al pagamento delle spese liquidate a favore della Controparte secondo le proprie risorse di bilancio;
- b) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) favorevole con compensazione delle spese di lite, l’ente convenzionato dovrà provvedere al pagamento a favore dei legali incaricati di emolumenti professionali nella misura pari al minimo dei parametri tariffari forensi;
- c) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale

(sentenza/decreto/ordinanza) favorevole con condanna della Controparte alla refusione delle spese di lite, l'ente convenzionato non deve corrispondere alcun emolumento ai legali incaricati e sarà onere dell'ufficio avvocatura provvedere al recupero delle spese liquidate nel provvedimento.

2. Il Comune provvederà al pagamento degli emolumenti previsti nell'ipotesi di cui al punto b), successivamente al deposito del provvedimento favorevole (da intendersi quale sentenza, ordinanza, decreto che definisce la fase cautelare o altro provvedimento giurisdizionale che definisce la controversia in quel grado di giudizio in modo favorevole all'ente) a seguito di richiesta scritta dell'ufficio Avvocatura.

3. Il Comune potrà richiedere all'ufficio Avvocatura, anche al fine di valutare l'opportunità di affidamento dell'incarico legale, un preventivo scritto di quantificazione degli emolumenti professionali per il singolo grado di giudizio da rendere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento provinciale, ai parametri minimi tariffari.

4. Alle sentenze sono equiparate le transazioni adottate in pendenza di un procedimento innanzi Autorità giudiziarie o a seguito di procedura di mediazione o negoziazione assistita.

Art. 6 - Spese di elezione domiciliazione e per consulenze tecniche e trasferte.

1. Sono a carico dell'ente convenzionato le spese sostenute per la mera attività di domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del foro di Modena, solo se tale attività risulta necessaria ed imprescindibile per la gestione del contenzioso, diversamente il Comune corrisponderà agli Avvocati dell'Ufficio il rimborso delle spese vive sostenute per le trasferte presso gli Organi giudiziari secondo le norme regolamentare vigenti nel proprio Ente in materia di trasferte dei dipendenti.

2. Sono carico dell'Ente convenzionato le eventuali spese di contributo unificato/imposta di bollo e le eventuali parcelle per consulenti tecnici nominati nel proprio interesse, o di quelli nominati d'ufficio, qualora poste a carico dell'ente stesso.

3. L'individuazione di consulenti/periti di parte è decisa in modo discrezionale dal Comune.

4. Gli Enti convenzionati possono incaricare l'Ufficio Avvocatura dell'espletamento delle procedure necessarie in base alla normativa vigente per l'assegnazione di incarichi legali ad avvocati del libero foro, qualora non sia possibile l'utilizzo dei legali assegnati all'Ufficio Avvocatura per i motivi stabiliti in convenzione.

Art 7 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il Comune assicura la predisposizione degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'ufficio; nello specifico deve provvedere oltre alla trasmissione del mandato alle liti e della deliberazione di incarico, all'inoltro di relazioni, memorie, provvedimenti impugnati e ogni utile documentazione relativi alla causa di cui trattasi, nei termini preventivamente concordati con l'Ufficio Avvocatura Unico.

2. Nel caso di impossibilità ad assumere l'incarico, secondo quanto stabilito all'articolo 2, punto 4, l'ufficio Avvocatura Unico provvede a dare riscontro tempestivamente alla richiesta avanzata dal Comune.

3. L'ufficio Avvocatura Unico mette a disposizione recapiti telefonici e di posta elettronica per fornire riscontri a richieste urgenti in tutti i giorni feriali.
4. Per particolari esigenze o impedimenti, l'avvocato della Provincia potrà recarsi per incontri/sessioni informative presso il Comune convenzionato.

Art. 8 – Durata e recesso

1. La convenzione ha efficacia e decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla formale sottoscrizione di entrambe le Parti.
2. La convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile.
3. I Comuni aderenti possono comunicare, anche entro il termine di durata della convezione, la volontà di recedere in qualsiasi momento a seguito di comunicazione inviata tramite PEC .
4. Costituisce motivo di recesso con effetto immediato da parte degli enti sottoscrittori, l'accertato inadempimento agli obblighi assunti.
5. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di portare a termine eventuali incarichi legali già affidati, salvo sia deliberato e comunicato da parte del Comune il nuovo affidamento dell'incarico.
6. In caso di recesso, resta fermo l'obbligo di corrispondere alla Provincia le spese vive sostenute e gli emolumenti professionali maturati sino alla data di efficacia del recesso, secondo i parametri minimi tariffari concordati.

Art. 9 – Adesioni

1. Gli Enti sottoscrittori danno reciprocamente atto che alla presente convenzione potranno aderire altri comuni del territorio provinciale e che il servizio in oggetto potrà essere svolto anche a favore di altri comuni.

Art. 10 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme del D.lgs. n. 267/2000 ed in merito al riconoscimento dei compensi professionali agli avvocati alle disposizioni contenute nel Regolamento avvocatura provinciale di cui all'Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 92 del 14/4/2015.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente fra le Parti.

per la Provincia di Modena

per il Comune di Marano sul Panaro

Il Presidente

Il Sindaco

Gian Domenico Tomei

Emilia Muratori

.....
